

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 108

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell' edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.

2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L' erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.